

Regolamento per la concessione di contributi ex art. 12 L. n. 241/1990.

Art. 1

(Oggetto, finalità e definizioni principali)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della L. n. 241/1990.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "forme di sostegno economico" o "sostegni economici", i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;
 - b) per "soggetti beneficiari", i cittadini, le associazioni o gli organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno economico.

Art. 2

(Riferimenti generali - Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della L. n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della L. n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Art. 3

(Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari)

1. L'Amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.
2. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.
3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione e comunque per una percentuale non superiore al **15%** delle somme a ciò destinate in bilancio, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'Amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

Art. 4

(Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 3, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.

3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 5

(Criteri per la concessione di forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo 3, comma 1;
- b) grado di coerenza / affinità dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto con le attività istituzionali dell'Amministrazione traduttive delle funzioni amministrative ad essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
- c) numero di persone interessate dall'attività;
- d) durata dell'attività.

2. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione può attribuire ai criteri dei punteggi.

3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 6

(Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:

- a) il soggetto destinatario;
- b) l'ammontare del sostegno economico;
- c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico;

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

Art. 7

(Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione, attraverso la verifica della rendicontazione presentata dal fruitore del sostegno economico, valuta:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

3. Le somme saranno erogate, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 8

(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.